## **REGOLAMENTO**

# PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

#### **SOMMARIO**

## TITOLO I - Assegnazione dei contributi

#### **CAPO I - Principi generali**

Art. 1 - Principi e finalità

#### **CAPO II - Contributi monetari**

- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Limitazioni
- Art. 5 Destinatari
- Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande
- Art. 7 Funzioni del dirigente e della Commissione giudicatrice
- Art. 8 Criteri per la valutazione delle domande
- Art. 9 Pubblicazione della graduatoria
- Art. 10 Assegnazione dei contributi
- Art. 11 Responsabilità

#### **CAPO III - Forme di contribuzione non monetaria**

- Art. 12 Assegnazione stabile di spazi culturali
- Art. 13 Assegnazione occasionale di spazi in teatri, centri culturali o strutture simili

### TITOLO II - Rendicontazione dei contributi economici

#### **CAPO I - Procedimento e verifiche**

- Art. 14 Presentazione rendiconto
- Art. 15 Contenuto rendiconto finanziario
- Art. 16 Spese ammissibili
- Art. 17 Spese non ammissibili
- Art. 18 Modalità di erogazione dei contributi

#### CAPO II - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 19 Relazione annuale
- Art. 20 Controlli e conservazione della documentazione
- Art. 21 Disposizione transitoria

## TITOLO I - Assegnazione dei contributi

#### CAPO I - Principi generali

## Art. 1 - Principi e finalità

- 1. L'attività di promozione e valorizzazione della cultura, nei diversi campi e in tutte le sue espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali del Comune di Cagliari (d'ora in avanti Amministrazione comunale).
- 2. A tal fine, l'Amministrazione comunale promuove e sostiene attraverso la concessione di contributi monetari, il patrocinio e l'attribuzione di altri vantaggi economici (quali l'assegnazione di spazi, attrezzature e servizi e la riduzione dei tributi comunali) le attività culturali e di spettacolo dirette a perseguire finalità di pubblico interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati, che operano sul territorio cittadino e della Municipalità di Pirri.
- 3. La concessione dei benefici di cui al comma che precede viene effettuata dall'Amministrazione comunale, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento (d'ora in avanti Regolamento) in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.
- 4. L'Amministrazione comunale individua con la deliberazione di Giunta comunale (d'ora in avanti Giunta) di cui al successivo art. 3, comma 2, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione cultura (d'ora in avanti Commissione) le manifestazioni e gli eventi che, per la notevole ricaduta culturale e la capacità di promozione, valorizzino al meglio l'immagine della Città. In relazione agli stessi, potrà accordare agevolazioni e, con apposite convenzioni, contributi monetari.
- 5. L'Amministrazione comunale, a seguito di avviso pubblico, si riserva di procedere al riordino dell'Albo degli operatori culturali che sarà aggiornato con cadenza annuale.
- 6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sottoscrivere appositi accordi e protocolli di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di iniziative tese alla promozione e alla diffusione della cultura. Si riserva altresì di promuovere sponsorizzazioni che consentano la realizzazione di economie di spesa e una migliore qualità delle iniziative.

#### CAPO II - Contributi monetari

## Art. 2 - Definizione

1. Per contributo monetario si intende l'erogazione di somme di denaro a favore di soggetti privati, singoli o associati, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative e dei progetti.

### Art. 3 - Ambito di applicazione

- 1. I contributi monetari possono essere concessi per lo svolgimento di attività e iniziative culturali e di spettacolo, tese a favorire la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura, in tutte le sue espressioni, nei seguenti ambiti che saranno distinti a seconda del valore dei progetti:
- a) attività culturali (arti visive e audiovisive, attività letterarie e laboratoriali, grafiche, artigianato artistico, premi letterari e simili);
- b) attività di spettacolo (musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e simili).
- 2. Sulla base dei relativi stanziamenti del bilancio pluriennale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione comunale e previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione approva la deliberazione di programmazione del budget stabilito per i contributi da destinare alle attività culturali e di spettacolo per un periodo non inferiore all'anno successivo e non superiore al triennio successivo.
- 3. La predetta deliberazione stabilisce le percentuali del budget destinato a ciascun ambito, distinto per scaglioni di valore dei progetti, nonché alle attività che si svolgono nel corso di tutto l'anno e il valore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa. Stabilisce altresì il budget da destinare ai progetti triennali e quello per le iniziative collaterali agli eventi tematici di cui al successivo comma 4, lett. c). Approva inoltre, previo parere della Commissione, le linee guida contenenti i parametri relativi alla distinzione per valore delle iniziative, l'eventuale individuazione dei subcriteri di valutazione di cui all'art. 7 per i diversi bandi e per ciascun ambito, l'indicazione dei requisiti per partecipare ai bandi concernenti i progetti triennali e le modalità di assegnazione delle risorse.
- 4. Con la stessa deliberazione di cui al comma 2, la Giunta stabilisce i budget da destinare in via diretta e senza ricorso al bando di cui al comma 6 al finanziamento di:
- a) manifestazioni che abbiano particolare rilevanza per la città di cui all'art. 1, comma 4;

- b) iniziative promosse o organizzate da soggetti pubblici, anche in collaborazione con privati, alla cui organizzazione partecipa l'Amministrazione comunale;
- c) uno o più eventi culturali e/o di spettacolo a tema organizzati dalla stessa Amministrazione;
- d) azioni tese a garantire l'apertura al pubblico di monumenti e beni di soggetti pubblici e privati di interesse culturale, da destinare ai gestori quale partecipazione dell'Amministrazione alle spese di fruizione pubblica e funzionamento di beni culturali, monumenti o strutture di alto valore storico, culturale e didattico presenti nel territorio comunale.
- 5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2, o con altra successiva deliberazione, previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione, la Giunta può stabilire il budget da destinare, con o senza bando, a favore di iniziative non programmate, non prevedibili o di carattere straordinario.
- 6. La Commissione rende i pareri di competenza entro 10 giorni dalla relativa richiesta.
- 7. Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, il Servizio comunale competente in materia di cultura e spettacolo (d'ora in avanti Servizio) provvede in conformità al contenuto della deliberazione di Giunta alla pubblicazione del/i bando/i relativo/i alla concessione dei contributi per il periodo coperto dalla programmazione indicata nella deliberazione predetta. Il bando, fra l'altro, riporta il budget stanziato dalla Giunta, con le relative ripartizioni. Prevede, inoltre, che, al momento della presentazione della domanda, il soggetto proponente indichi la data, il luogo e le modalità dell'iniziativa e se intende richiedere la concessione di spazi comunali. Il bando è corredato da adeguata modulistica e indica i criteri di rendicontazione dei contributi assegnati in armonia con le disposizioni del presente Regolamento.

#### Art. 4 - Limitazioni

- 1. Ogni soggetto interessato non può richiedere più di due contributi ad anno solare. I contributi potranno essere concessi anche per lo stesso ambito
- 2. La concessione dei contributi non è ammessa per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

#### Art. 5 - Destinatari

1. Hanno titolo a richiedere contributi singoli privati, fondazioni, associazioni o

consorzi di associazioni e organismi di diritto privato in genere, aventi sede o meno nel territorio comunale, che propongano attività da svolgere nel territorio comunale o, qualora si svolgano al di fuori dello stesso ovvero in modalità telematica, rappresentino una promozione e abbiano un ritorno d'immagine, in termini culturali, per la Città. Le persone fisiche potranno richiedere contribuzioni sino al limite di € 2.500,00.

- 2. Non possono richiedere contributi i soggetti che occupano abusivamente immobili comunali.
- 3. A seguito del riordino e dell'entrata a regime dell'Albo degli operatori culturali di cui all'art. 1, comma 5, l'iscrizione allo stesso costituisce requisito per richiedere i contributi.
- 4. I soggetti di cui al comma 1, possono accedere ai contributi comunali qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta culturale presentata e non perseguano scopo di lucro per la specifica attività per la quale viene richiesto il contributo.
- 5. Possono partecipare ai bandi per l'erogazione dei contributi unicamente i soggetti giuridici in regola nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
- 6. I contributi non possono essere erogati a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale. I debitori possono far fronte all'esposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 9 ovvero mediante apposito piano di rateizzazione autorizzato dall'Amministrazione comunale. In tali ipotesi il contributo viene erogato. Nel caso in cui il debito non venga sanato, i fondi sono verranno ridistribuiti tra i soggetti idonei ai sensi della graduatoria definitiva.

#### Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

- 1. Le richieste di contributo sono presentate secondo l'apposita modulistica pubblicata nel sito istituzionale nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, tramite deposito nella piattaforma *on line* oppure via pec. Tale seconda opzione si applica unicamente alle ipotesi di malfunzionamento della piattaforma medesima.
- 2. Per gli eventi che si svolgono in parte sul territorio comunale e in parte in altre località, è presentata una scheda separata che indichi il programma da realizzarsi in città e il relativo bilancio preventivo entrate/uscite. L'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare la contribuzione all'intero evento o a una sola parte di esso.

- 3. Le domande pervenute sono preventivamente esaminate dal Servizio il quale, in caso di irregolarità non sostanziali, richiede per una sola volta il perfezionamento dell'istanza o l'integrazione della documentazione assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. Il bando chiarisce i casi in cui è ammesso il soccorso istruttorio ed elenca le irregolarità che costituiscono motivo di esclusione. Le domande non perfezionate nel termine assegnato sono escluse dalla valutazione.
- 4. Il Servizio trasmette alla Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 7, per la valutazione di competenza, le domande in relazione alle quali, anche a seguito delle eventuali procedure previste dal comma 3, ha verificato la regolarità e la completezza.

## Art. 7 - Funzioni del dirigente e della Commissione giudicatrice

- 1. La valutazione delle domande di contributo per un importo massimo di € 2.500,00 è effettuata dal dirigente del Servizio.
- 2. Le domande di contributo per importi superiori a € 2.500,00 sono valutate da una Commissione di tre membri (d'ora in avanti Commissione giudicatrice) nominata con determinazione dirigenziale, composta dal medesimo dirigente o da un suo delegato e da due ulteriori componenti individuati fra i dirigenti o i funzionari dell'Amministrazione competenti in politiche culturali.
- 3. I componenti della Commissione giudicatrice, al momento della nomina, devono autocertificare l'insussistenza di rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il terzo grado con i soggetti proponenti o i loro rappresentanti e che, negli ultimi 12 mesi a partire dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, non sono stati soci o amministratori dei soggetti proponenti.

#### Art. 8 - Criteri per la valutazione delle domande

1. Tutte le domande di contributo sono esaminate secondo i seguenti criteri cui corrispondono i punteggi massimi riportati a margine degli stessi:

		<u>Max punti</u>
a)	Livello culturale delle attività proposte riferito anche alla loro	
	rilevanza internazionale	punti 40
b)	Radicamento nella realtà regionale e in particolare	
	nella Città di Cagliari	punti 25
c)	Capacità operativa del soggetto proponente	
	e solidità economica del progetto	punti 20
d)	Sostenibilità e durevolezza delle attività proposte	punti 15

- 2. Il bando, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta di cui all'art. 3, comma 2, e nelle linee guida approvate con la medesima deliberazione, dettaglia i sopra elencati criteri con gli eventuali sub-criteri di valutazione e specifica le modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio. La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti.
- 3. Nelle ipotesi in cui eventi imprevedibili non dovessero rendere possibile l'attuazione dell'iniziativa secondo le modalità originarie, il dirigente stabilirà col soggetto proponente le modalità alternative di svolgimento.
- 4. Concluse le attività di valutazione, la Commissione giudicatrice redige una proposta di graduatoria che sottopone al dirigente del Servizio per l'approvazione.

#### Art. 9 - Pubblicazione della graduatoria

- 1. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti nel bando per la presentazione delle domande, l'Amministrazione approva la graduatoria con l'indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto.
- 2. I contributi sono assegnati nella seguente misura: a) per l'intera somma richiesta, avuto riguardo ai progetti che abbiano ottenuto una valutazione di almeno l'80% del punteggio massimo assegnabile; b) secondo l'ordine di graduatoria e in misura proporzionale al punteggio complessivo ottenuto sino all'esaurimento del budget, per tutti gli altri progetti risultati idonei.
- 3. La comunicazione della concessione del contributo avviene attraverso la pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale e con comunicazione all'indirizzo pec fornito dal richiedente in sede di domanda.
- 4. Limitatamente alle voci di valutazione aventi carattere non discrezionale, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1, è ammessa istanza di riesame indirizzata via pec al dirigente del Servizio il quale decide nei successivi 10 giorni e, in caso di accoglimento, provvede alla rettifica e alla conseguente pubblicazione e comunicazione della graduatoria rettificata secondo le modalità indicate al precedente comma 3.

## Art. 10 - Assegnazione dei contributi

1. Il Dirigente del Servizio, con proprio atto, eroga i contributi sulla base delle

somme assegnate dalla Giunta con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, e secondo la graduatoria approvata ai sensi dell'art. 9.

- 2. Qualora, oltre la concessione del contributo monetario, si preveda l'utilizzo a titolo oneroso di spazi comunali, il Servizio al fine di ridurre gli aggravi procedimentali effettua la sistemazione contabile riducendo il contributo monetario erogato in misura corrispondente al valore di utilizzo degli spazi medesimi ai sensi dell'art. 13.
- 3. Il contributo concesso, nei limiti della somma massima erogabile stabilita con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, non può essere comunque superiore all'85% del valore complessivo del progetto proposto e, sommato alle ulteriori voci di entrata dell'iniziativa, al 100% del totale delle spese previste e rendicontate.
- 4. Per i bandi per contributi superiori a € 2.500,00, la somma concessa non può essere comunque inferiore a € 500,00.
- 5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva, i destinatari dei contributi confermano, con apposita dichiarazione trasmessa via pec al Servizio, l'accettazione o la rinuncia al contributo stesso. La mancata comunicazione è equiparata alla rinuncia. Decorso tale termine, il dirigente del Servizio, con proprio atto, riassegna i contributi residui ripartendoli in base alla graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice.

## Art. 11 - Responsabilità

- 1. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico, scia, autorizzazioni di pubblico spettacolo e altro.
- 2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso di beni mobili o immobili dell'Amministrazione comunale ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

#### CAPO III - Forme di contribuzione non monetaria

## Art. 12 - Assegnazione stabile di spazi culturali

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'assegnazione stabile, a titolo

gratuito o a canone ridotto, per finalità culturali e con le modalità stabilite dal "Regolamento comunale per la gestione del patrimonio e del demanio - Linee Guida", di spazi di proprietà o comunque gestiti dall'Amministrazione stessa, anche ai medesimi soggetti ai quali possono essere concessi contributi monetari per attività culturali e di spettacolo.

- 2. L'assegnazione dei predetti spazi avviene, previa deliberazione di Giunta, con apposito bando, secondo le modalità, nelle forme e nei limiti previsti dal sopra richiamato Regolamento sulla gestione del patrimonio immobiliare, per l'attuazione di specifici progetti e programmi culturali.
- 3. Il canone di concessione è determinato dal Servizio tenuto conto delle attività rese dal concessionario. Il canone, non potrà comunque essere inferiore al 10% del valore del canone nominale calcolato dal Servizio Patrimonio ai sensi del richiamato Regolamento sulla gestione del patrimonio immobiliare.
- 4. La Giunta in ogni caso, con propria motivata deliberazione in ordine agli aspetti economici, in presenza di comprovate e oggettive valutazioni sui benefici e le ricadute di natura culturale per la collettività, potrà autorizzare la compensazione tra il canone e le spese per la gestione.
- 5. Il canone come sopra definito, anche nell'ipotesi di cui al comma che precede, è posto a base della gara per l'individuazione del concessionario.
- 6. Il concessionario si impegna a esporre cartelli che indichino le attività culturali svolte nell'immobile. Il Servizio dovrà effettuare, con cadenza trimestrale, la verifica della coerenza tra l'attività effettivamente svolta e quella indicata in progetto, con particolare riferimento alla sussistenza della ricaduta culturale.

### Art. 13 - Assegnazione occasionale di spazi in teatri, centri culturali o strutture simili

- 1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'assegnazione occasionale, gratuita o a canone ridotto, per finalità culturali, di spazi teatrali, dei centri culturali o di strutture a essi equiparabili per la realizzazione di manifestazioni, esibizioni, spettacoli, convegni, premi etc.
- 2. L'assegnazione dei predetti spazi avviene, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle singole convenzioni con i soggetti gestori, a domanda degli interessati, previa valutazione positiva, da parte del Servizio, della compatibilità tra la destinazione istituzionale dello spazio richiesto e l'attività per la quale la richiesta è inoltrata.

#### TITOLO II - Rendicontazione dei contributi economici

#### **CAPO I - Procedimento e verifiche**

#### Art. 14 - Presentazione rendiconto

- 1. La rendicontazione dei contributi economici concessi dall'Amministrazione per le manifestazioni culturali e di spettacolo dovrà essere presentata entro sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni finanziate. In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detto termine, potrà essere richiesto un differimento adeguatamente motivato.
- 2. Il totale delle spese ammissibili inserite nel rendiconto potrà essere inferiore al preventivo di spesa presentato all'atto della richiesta di concessione del contributo nella misura massima del 30%, fermi i limiti di cui all'art. 10, comma 3. Una differenza maggiore comporterà la riduzione proporzionale del contributo. In ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 la variazione potrà essere solo di tipo quantitativo dovendo il progetto mantenere l'impianto qualitativo originario. A tal fine l'interessato potrà avviare una concertazione col dirigente.

#### Art. 15 - Contenuto rendiconto finanziario

- 1. Il rendiconto finanziario dovrà essere composto, secondo la modulistica predisposta dal Servizio per le voci da a) a e), dai seguenti documenti:
- a) dichiarazione, a firma del singolo privato o del legale rappresentante dell'Organismo beneficiario del contributo, attestante tutte le entrate e le spese sostenute per la manifestazione, gli eventuali sponsor pubblici o privati, gli incassi, i dati anagrafici e fiscali dell'Organismo, le modalità di pagamento del contributo;
- b) dichiarazione, a firma del singolo privato o del legale rappresentante dell'Organismo beneficiario del contributo, attestante le spese ancora da sostenere finanziate esclusivamente con il contributo dell'Assessorato alla cultura e spettacolo e l'impegno di effettuare i relativi pagamenti entro 30 giorni dall'incasso del contributo;
- c) riepilogo dettagliato delle spese, finanziate esclusivamente col contributo dell'Assessorato alla cultura e spettacolo;
- d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto IRES;
- e) per le manifestazioni a pagamento, copia dei permessi SIAE e delle distinte di incasso SIAE, regolarmente vistati e timbrati;
- f) per le manifestazioni a ingresso gratuito, comunque soggette all'obbligo di comunicazione alla SIAE, documentazione della SIAE attestante che la manifestazione è stata realizzata nelle sedi e nelle date indicate;

- g) per le manifestazioni a ingresso gratuito e/o per quelle in relazione alle quali non sussistano obblighi verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell'Organismo;
- h) relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate; nella relazione sono esplicitati la partecipazione del pubblico, i tempi, i modi e i luoghi relativi allo svolgimento delle attività;
- i) calendario delle manifestazioni effettuate col riepilogo delle presenze;
- j) eventuale rassegna stampa e copia del materiale dimostrativo e promozionale (preferibilmente in formato digitale): documentazione fotografica e audiovisiva, locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie etc.

#### Art. 16 - Spese ammissibili

- 1. Costituiscono spese ammissibili tutte le spese riferibili alla manifestazione in relazione alla quale è stato chiesto il contributo e precisamente:
- a) compensi relativi a:
- 1) personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure da prestazione occasionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi necessari allo svolgimento e alla preparazione delle manifestazioni;
- 2) direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa: sia per quanto riguarda il personale dipendente che i collaboratori abituali od occasionali, l'importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del 20% del totale delle spese ammissibili.
- b) rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio, relativi a:
- 1) spese sostenute per i soggetti non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa e a quello (anteriore o successivo) strettamente correlato alla manifestazione;
- 2) spese, di solo vitto, sostenute dal beneficiario del contributo per accompagnare i soggetti di cui al punto che precede; tale rimborso è ammesso nella misura massima di un accompagnatore ogni quattro non residenti con un limite di due accompagnatori in caso di un numero maggiore di soggetti.
- c) locazione degli spazi utilizzati per le manifestazioni relativamente a teatri, sala prove, sale convegni etc. limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione e delle correlate prove.
- d) nolo e trasporto attrezzature tecnico-sceniche relativamente a nolo, trasporto

- e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi, strumenti musicali.
- e) pubblicità e affissioni relativamente a stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafiche e tipografiche, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa, attività promozionali sul web e nei social network ivi incluso il compenso per le attività di comunicazione.
- f) pagamento dei diritti dovuti alla SIAE.
- g) spese generali per un importo del 10% a titolo forfettario, da calcolare sul totale delle spese ammissibili ovvero, in alternativa, per un importo massimo del 20%, qualora siano rendicontate e riferibili all'iniziativa, aventi ad oggetto i seguenti pagamenti:
- 1. personale dipendente o con rapporto di lavoro occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, che svolge mansioni di carattere amministrativo-contabile, segreteria organizzativa;
- 2. utenze per consumo di energia elettrica;
- 3. utenze telefoniche con la precisazione che la telefonia mobile è ammissibile solo se relativa a contratto telefonico intestato all'organismo beneficiario del contributo;
- 4. affitto sede operativa;
- 5. acquisto di materiale scenico finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (costumi, apparati etc.);
- 6. acquisto di cancelleria e materiali di consumo vario, consulenze amministrativocontabili, segreteria amministrativa e organizzativa.
- h) altre spese (da specificare a cura del beneficiario, purché inerenti l'attività svolta) tra cui quelle relative alle attività necessarie alla redazione e all'attuazione del piano di salute e di sicurezza nei casi in cui è richiesto.
- 2. Le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dovranno essere elencate in apposita nota del beneficiario del contributo corredata da copia della documentazione fiscale che potrà essere intestata al medesimo beneficiario ovvero al soggetto (artista, tecnico etc.) che ha sostenuto la spesa per trasporto, vitto o alloggio. Qualora il giustificativo fiscale sia intestato al beneficiario del contributo, la nota dovrà riportare il nominativo dei soggetti in relazione ai quali la spesa è sostenuta. Il rimborso per le spese di vitto, in ogni caso, non potrà superare la diaria di € 60,00 al giorno, che sarà conteggiata per ogni singolo fruitore del servizio.
- 3. Il beneficiario dovrà impiegare almeno il 5% delle spese, previste e rendicontate, per la promozione dell'iniziativa.

#### Art. 17 - Spese non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi (floreali e non) etc.;
- b) acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video-cinematografiche) e mostre;
- c) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali non riferibili alle manifestazioni oggetto di contributo;
- d) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni, salvo che queste siano inerenti la manifestazione ammessa a contributo e adeguatamente giustificate.

## Art. 18 - Modalità di erogazione dei contributi

- 1. Il contributo viene erogato entro 60 giorni dalla presentazione della relazione dettagliata dell'attività svolta corredata dalla documentazione indicata nell'art. 15. Gli importi relativi alle spese ancora da sostenere, di cui alla lettera b) dell'art. 15, dovranno essere pagati dal percipiente entro 30 giorni dalla data di incasso del contributo. Lo stesso dovrà trasmettere, entro i successivi 15 giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento e le modalità dello stesso corredata dalla documentazione a supporto.
- 2. Sugli originali della documentazione giustificativa delle spese finanziate esclusivamente col contributo dell'Assessorato alla Cultura e spettacolo, a cura del percipiente, dovranno essere riportati la dicitura o il timbro «Spesa finanziata col contributo del Comune di Cagliari Assessorato Cultura e Spettacolo determinazione dirigenziale n. .... del......».
- 3. Il Servizio effettua le verifiche a campione sulla documentazione presentata, estraendo ogni anno in seduta pubblica i nominativi di almeno il 30% dei destinatari dei contributi e denuncia alle competenti autorità le eventuali dichiarazioni non veritiere rilevate.
- 4. Durante la fase di esecuzione dei lavori per l'organizzazione della manifestazione, previa presentazione delle relative fatture di spesa quietanzate e, quindi, per fase di realizzazione rendicontata, possono essere chiesti pagamenti parziali del contributo concesso in proporzione allo stato di realizzazione del progetto

e alla misura del contributo accordato.

- 5. L'Amministrazione comunale, a richiesta del soggetto interessato, può concedere anticipazioni del contributo, in misura non superiore al 40% dello stesso in assenza di forme specifiche di garanzia ovvero del 70% in presenza delle stesse.
- 6. Nel caso di mancata realizzazione (totale o parziale) della attività per la quale il contributo è stato concesso, l'Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o annullare la concessione del contributo ed è tenuta, nel caso in cui siano state concesse le anticipazioni di cui ai commi 4 e 5, al recupero delle somme erogate. Il recupero potrà essere proporzionale nel caso in cui la mancata realizzazione parziale non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità della attività beneficiarie di contributi.

## **CAPO II - Disposizioni finali**

#### Art. 19 - Relazione annuale

1. Il Servizio redige annualmente una relazione sui contributi e i vantaggi economici concessi che verrà allegata al rendiconto di gestione e pubblicata nella sezione "Bilanci" del sito istituzionale del Comune.

#### Art. 20 - Controlli e conservazione della documentazione

- 1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sia nel corso dello svolgimento dell'iniziativa e sia, a consuntivo, sulla documentazione presentata.
- 2. Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione SIAE etc.) conformi alla vigente normativa fiscale, previdenziale e dei CCNL vigenti dovranno essere conservati, per ogni eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione comunale, per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, nel domicilio fiscale dichiarato all'atto della rendicontazione.
- 3. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà: a) la segnalazione agli organi giudiziari; b) la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione; c) l'esclusione per due anni dai contributi comunali: termine aumentato a cinque anni nel caso di dichiarazioni non veritiere.

4. La mancata restituzione delle somme indebitamente erogate comporta l'esclusione del percipiente dai contributi comunali per cinque anni e, comunque, fino alla intervenuta restituzione delle stesse.

## Art. 21 - Disposizione transitoria

1. Sino all'approvazione della deliberazione di cui all'art. 1, comma 4, con la quale la Giunta individua gli eventi di particolare rilevanza per la Città, restano ferme le previsioni dettate al riguardo con le deliberazioni di Giunta n. 52 del 27 maggio 2014 e n. 100/2017 del 13 giugno 2017.